Conto corrente con la posta | Anno 89° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Giovedì, 4 dicembre 1947 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1948

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(5108)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 settembre 1947, n. 1327.

Approvazione dello scambio di lettere e relativo Annesso fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore di Sua Maestà Britannica sullo « status » delle Forze armate britanniche in Italia, firmato a Roma il 14 giugno 1947.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per la grazia e giustizia, per l'interno, per il lavoro e la previdenza sociale per le poste e telecomunicazioni, per la difesa, per la marina mercantile, per l'industria e commercio e per i trasporti;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di lettere e relativo Annesso effettuato a Roma il 14 giugno 1947 fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore di Sua Maestà Britannica sullo « status » delle Forze armate britanniche in Italia, nel periodo dei 90 giorni successivi alla entrata in vigore del Trattato di pace e sul trasferimento di responsabilità al Governo italiano da parte del Governo militare alleato nei territori ancora soggetti alla sua amministrazione.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto per quanto concerne le disposizioni della parte 1ª dell'Annesso simultaneamente al Trattato di pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia e per quanto riguarda le disposizioni della parte II dell'Annesso medesimo dal 14 giugno 1947.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — PELLA — GRASSI — SCELBA — FANFANI — MERLIN — CINGOLANI — CAPPA — TOGNI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1947
Atti del Governo registro n. 14, foglio 131. — FRASCA

Scambio di lettere e relativo Annesso fra il Ministro per gli affari esteri d'Italia e l'Ambasciatore di Sua Maestà Britannica sullo « status » delle Forze armate britanniche in Italia nel periodo dei 90 giorni successivi alla entrata in vigore del Trattato di pace e sul trasferimento di responsabilità al Governo italiano da parte del Governo militare alleato nei territori ancora soggetti alla sua amministrazione.

14th June, 1947

Dear Count Sforza,

His Majesty's Government in the United Kingdom are making all necessary arrangements for the withdrawal of the armed forces of the United Kingdom from Italy within the period of 90 days from the coming into force of the Peace Treaty between the Allied and Associated Powers and Italy. The numbers of the

armed forces of the United Kingdom in Italy have, as the Italian Government are aware, been progressively reduced and it is the desire of His Majesty's Government in the United Kingdom that those few that still remain shall be withdrawn with the least possible delay. Further, as from the date of the entry into force of the Treaty of Peace, it will be necessary for Allied Military Government which has long been restricted to the part of Venezia Giulia west of the so-called Morgan line and to the province of Udine, to be finally brought to an end.

In order (1) that the position of the aforesaid British forces during the period while they remain in Italy may be defined, particularly as regards matters of jurisdiction, and that certain ambiguities which otherwise might arise in regard to the facilities to be afforded them may be removed, and in order (2) to provide for the smooth transfer of responsibility from the hands of Allied Military Government to the hands of the Italian Government, discussions have taken place between representatives of His Majesty's Government and the Italian Government who have agreed upon the provisions set out in the Annex to this letter, of which Part I relates to the position of the British forces and Part II to the transfer of responsibility of the Allied Military Government.

I have pleasure in informing you that His Majesty's Government in the United Kingdom have for their part approved these provisions. If the Italian Government also approve these provisions, His Majesty's Government propose that the present communication, together with your reply, shall be regarded as constituting an agreement between our two Govenments on the matter which will enter into force (*i*) simultaneously with the Peace Treaty between the Allied Associated Powers and Italy as regards the provisions in Part I of the Annex, and (*ii*) as from today's date as regards the provisions of Part II.

Believe me, my dear Count Sforza,

Yours very sincerely.

NOEL CHARLES

Count Carlo SFORZA
Minister for Foreign Affaires (Palazzo Chigi)

ROME

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ANNEX

PART I

1. (*i*) The British forces, including their equipment and stores, shall continue to enjoy, generally, those immunities and facilities which have been afforded them hitherto, when present in, or passing through, Italy. In availing themselves of these immunities and facilities, the British Forces will take due account of the interests of the Italian population.

(*ii*) Supplementary agreements on points of detail have been or will be made between the British High Command and the appropriate Italian authorities.

2. (*i*) The British forces shall in agreement with the competent Italian authorities continue to enjoy such facilities for movement in and through Italy, including Italian waters and the air space over Italian territory, as are necessary for their complete and early withdrawal.

(*ii*) In view of the particular importance of the Venice-Udine area to the evacuation of the British forces, the latter shall in that area continue to enjoy priority in regard to the use of certain port areas, dockyards, ship repairing facilities, airfields, railways and other means of transport and posts specified in the supplementary agreements referred to in 1. (*ii*) above.

(*iii*) The British High Command shall be entitled to participate, on the basis of agreements to be made with the competent Italian authorities, in any organisation which the aforesaid Italian authorities may set up for the control and safety of air traffic and of aircraft flaying over Italian territory. The right is, however reserved to the British High Command to decide on the routeing of their own aircraft.

3. Pending the completion of their withdrawal; the British forces may continue to use such of the promises which they at present occupy, for so long as the British High Command consider necessary. All premises will be vacated as soon as possible and in any case not later than the ninetieth day after the coming into force of the Peace Treaty except for some warehouses which may be required for a short period thereafter for the storage of equipment which is required for use up to the date of final withdrawal and which cannot be shipped on that date.

4. (*i*) In order to meet the signals requirements of the British forces, the competent Italian authorities and the British High Command will co-operate:

(*a*) with a view to the use, by the British High Command with the same right of priority as hitherto, of such Italian telecommunications, radar and other communication services, including radio aids, as may be required for the purposes of the British forces;

(*b*) with a view to the co-ordination, regulation, and collocation as hitherto of all frequencies required for radio communications networks and radar installations.

(*ii*) The British High Command shall be entitled to continue to maintain and operate such radio and radar station and landline communications networks as are necessary for the purposes of the British forces and to use British codes, cyphers and security equipment.

(*iii*) The British forces may continue to conduct their own postal system and to retain existing postal arrangement and franking privileges.

5. The British forces may continue to engage local civilian labour as required, either directly or through the intermediary of the competent local Italian authorities at current wage rates.

6. The British forces shall within the limits of their necessities in Italy continue to have the right to purchase local produce, supplies and manufactured goods in Italy, either directly or through the intermediary of the competent local Italian authorities. In order that such purchases may not have an adverse effect upon Italian economy, the British High Command will come to an understanding with the appropriate Italian authorities upon the particular articles which, from time to time, shall be excluded from local purchases by the British forces.

7. British service courts and authorities shall continue to exercise exclusive jurisdiction over all members of the British forces in accordance with the arrangements already in force.

8. The British forces and property belonging to them or to their Government shall continue to be exempt from all Italian taxation (including customs). The British High Command will continue to take the necessary steps to ensure that such property is not sold to the public in Italy, except in agreement with the Italian Government.

9. (*i*) The British shall have the right to police premises and areas set aside for their special use and to employ military police patrols in other areas as may be necessary for the maintenance of good order and discipline of the British forces. Persons who are subject to the jurisdiction of the Italian authorities may be arrested by the British Service police within such premises or areas, but shall be handed over without delay to the competent Italian authorities.

(*ii*) If persons subject to the jurisdiction of the British Service courts and authorities under paragraph 7 above shall be apprehended for offences or suspected offences against Italian law outside premises and areas referred to in the preceding sub-paragraph, they shall be handed over without delay to the appropriate British Service authorities. A certificate signed by a British officer of field rank or its equivalent that the person or persons to whom it refers comes under paragraph 7 shall be conclusive. The procedure for handing over such persons will be a matter for local arrangements.

(*iii*) The Italian Government will, at the request of the British High Command, arrest, detain and, where sufficient evidence is produced, put on trial any persons deemed to be a danger to the security of British forces in Italy. In making such a request for an arrest, the British High Command shalle state its reasons for doing so.

10. The competent Italian authorities will continue to provide such assistance as may be required for making investigations, collecting evidence and securing the attendance of witnesses in relation to cases triable under British jurisdiction.

11. (*i*) The Italian Government in accordance with the arrangements already in force, will continue through its own organisation to examine and dispose of all claims referred to it by the British authorities for compensation for damage or injury preferred by persons resident in Italy, or by corporations having a principal place of business there, against members of the British forces. The British authorities will, in accordance with the existing arrangements, continue to retain certain categories of such claims far examination and disposal themselves until British forces are withdrawn from Italy, after which the British military authorities will cease to deal with such claims which may, however, in appropriate cases be the subject of representations through the diplomatic channel.

(*ii*) In all cases arising out of occurrences in which property of the one Government is damaged or destroyed, or in which one Government might otherwise assert against the other claims for death, injury or loss (as distinct from the claims of individuals), each Government will continue to bear its own losses and will forbear from asserting any claims against the other.

12. The Italian Government will continue to provide such amounts of Italian currency as the British forces may require, the Government of the United Kingdom giving credit to the Italian Government for this currency as provided in the agreement covering post-liberation debts and claims concluded between the two Governments by an exchange of letters on April 17th, 1947.

PARTE II

13. The responsibility for the areas at present under Allied Military Government will pass to the Italian Government at the date of the entry into force of the Peace Treaty. In order that the transfer of responsibility may be effected as smoothly and efficiently as possible, the British High Command will make the necessary agreements with the competent Italian Authorities with the object of ensuring that the necessary Italian personnel may be in good time put in a position to replace the British personnel exercising Military Government functions.

14. The British High Command may, up to the end of the 90 day period for the withdrawal of the British forces from Italy, continue to conduct and complete the trial by Military Government Courts of any person charged with an offence before the date of the entry into force of the Peace Treaty and cognisable under any proclamation or order heretofore issued by or on behalf of the Allied Military Government, or cognisable under Italian law if committed against persons, property or security of the Allied forces.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, 14 giugno 1947.

Caro Sir Noel,

ho ricevuto la Sua lettera in data odierna ed ho preso atto del desiderio del Governo di Sua Maestà Britannica di predisporre il ritiro nel più breve termine possibile, in conformità delle disposizioni del Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, delle forze armate del Regno Unito che ancora si trovano in Italia. Ho altresì preso atto di quanto Ella mi comunica circa la cessazione delle funzioni del Governo Militare Alleato, esercitate nella parte della Venezia Giulia ad occidente della cosidetta linea Morgan ed alla provincia di Udine.

In considerazione della opportunità di provvedere:

1° a che la posizione delle suddette forze britanniche venga definita durante il periodo in cui rimangono ancora in Italia, particolarmente per riguardo a questioni di giurisdizione ed allo scopo di evitare il sorgere eventuale di incertezze circa le facilitazioni da accordarsi a esse;

2° a che il trasferimento di responsabilità da parte del Governo Militare Alleato al Governo Italiano avvenga normalmente;

il Governo italiano è stato lieto di autorizzare i propri rappresentanti a svolgere, su tali argomenti, conversazioni con Rappresentanti del Governo di Sua Maestà del Regno Unito.

Sono lieto di portare a Sua conoscenza che il Governo Italiano ha per parte sua approvato le disposizioni concordate nel corso di tali conversazioni fra i propri rappresentanti e quelli del Governo di Sua Maestà del Regno Unito e contenute nell'allegato alla presente lettera.

Il Governo italiano consente altresì che l'accordo fra i due Governi su dette materie entri in vigore, simultaneamente col Trattato di Pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, per quanto concerne le disposizioni della Parte II.

Gradisca, caro Sir Noel, i miei più cordiali saluti.

C. SFORZA

S. E. Sir Noel CHARLES Bt. K. C. M. G.; M. C.
Ambasciatore di Sua Maestà Britannica

ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

ANNESSO

PARTE I

1. — (*i*) Le forze britanniche, ivi compreso il loro equipaggiamento e depositi continueranno in linea generale a beneficiare di quelle immunità e facilitazioni che sono state concesse loro finora. Valendosi di tali immunità e facilitazioni, le forze britanniche terranno dovuto conto degli interessi della popolazione italiana.

(*ii*) Accordi supplementari su questioni di dettaglio sono stati o saranno conchiusi tra l'Alto Comando Britannico e le competenti autorità italiane.

2. — (*i*) Le Forze britanniche, d'accordo con le competenti autorità italiane, continueranno a godere delle facilitazioni per il loro movimento in territorio italiano, ivi comprese le acque italiane e lo spazio aereo sul territorio italiano, necessarie per il loro completo e rapido ritiro.

(*ii*) In considerazione della particolare importanza della zona Udine-Venezia ai fini dell'evacuazione delle truppe britanniche, queste continueranno a godere in detta zona priorità per riguardo all'uso di certe aree portuali, moli, cantieri per riparazioni, aeroporti, ferrovie ed altri mezzi di trasporto, e luoghi specificati negli accordi supplementari ai quali si fa riferimento sopra (*i* - *ii*).

(*iii*) L'Alto Comando Britannico avrà facoltà di partecipare sulla base di accordi da prendersi con le competenti autorità italiane, in qualsiasi organizzazione che le predette autorità italiane possano costituire per il controllo e la sicurezza del traffico aereo e degli apparecchi che sorvolino il territorio italiano. Tuttavia si riserva diritto all'Alto Comando britannico di decidere sulla rotta dei propri velivoli.

3. — In attesa di completare il loro ritiro, le forze britanniche potranno continuare ad usare quegli edifici che esse occupano attualmente e per tutto il tempo che l'Alto Comando britannico riterrà necessario.

Tutti gli edifici saranno evacuati appena possibile ed in ogni caso non oltre il novantesimo giorno dopo la entrata in vigore del Trattato di Pace fatta eccezione per alcuni magazzini che possono essere richiesti per un breve periodo oltre tale data allo scopo di esservi depositati materiali richiesti fino alla data del ritiro definitivo e che non possono essere spediti alla data stessa.

4. — (*i*) Per far fronte alle necessità di segnalazione delle Forze Britanniche, le competenti autorità italiane e l'Alto Comando Britannico coopereranno:

a) per l'uso da parte dell'Alto Comando Britannico con lo stesso diritto di proprietà goduto finora, dei servizi italiani di telecomunicazione, radar ed altri mezzi di comunicazione compresa l'assistenza radiotelegrafica, che possano essere richiesti dai bisogni delle Forze Britanniche.

b) per il coordinamento, regolamento e concessione, come finora, di tutte le frequenze richieste per le reti di radiocomunicazioni e installazioni radar.

(*ii*) L'Alto Comando Britannico sarà autorizzato a continuare a mantenere e far funzionare quelle stazioni radio e radar e reti di comunicazioni terrestri che siano necessarie per i bisogni delle Forze Britanniche, e ad usare codici britannici, cifrari ed equipaggiamento di sicurezza.

(*iii*) Le Forze Britanniche possono continuare a disporre di un sistema postale loro proprio e mantenere gli accordi postali esistenti e privilegi di franchigia.

5. — Le forze Britanniche potranno continuare ad assumere localmente, personale civile secondo i loro bisogni, sia direttamente sia per il tramite delle competenti autorità italiane locali, corrispondendo a detto personale il salario corrente.

6. — Le Forze Britanniche continueranno, entro i limiti delle loro necessità in Italia, ad avere diritto di acquistare prodotti locali, derrate e manufatti, sia direttamente e per tramite delle competenti autorità italiane.

Ad evitare che tali acquisti causino effetti dannosi all'economia italiana, l'Alto Comando Britannico prenderà accordi con le competenti autorità italiane per escludere di volta in volta determinati articoli dagli acquisti locali delle forze britanniche.

7. — I Tribunali Militari e le autorità britanniche continueranno ad esercitare esclusiva giurisdizione su tutto il personale delle forze britanniche in conformità degli accordi già in vigore.

8. — Le forze britanniche e i beni appartenenti ad esse ed al loro Governo continueranno ad essere esenti da ogni imposta italiana, compresi i dazi doganali.

L'Alto Comando Britannico continuerà a prendere i provvedimenti necessari ad evitare che i detti beni siano venduti al pubblico italiano se non d'accordo con il Governo italiano.

9. — *a*) Le forze britanniche avranno il diritto di esercitare la sorveglianza sugli edifici e le aree destinate al loro uso particolare e di impiegare pattuglie di polizia militare in altre aree quando ciò sia ritenuto necessario allo scopo di mantenere l'ordine e la disciplina fra le truppe britanniche. Persone sottoposte alla giurisdizione delle autorità italiane possono essere arrestate dalla polizia militare britannica dentro tali edifici ed aree, ma saranno senza indugio consegnate alle competenti autorità italiane.

b) Se delle persone sottoposte alla giurisdizione di Tribunali militari e delle autorità britanniche (di cui al paragrafo 7) dovessero venire arrestate per offese commesse, e sospettate di aver commesso contro la legge italiana fuori dagli edifici e dalle aree di cui è

menzione nel precedente sotto-paragrafo, saranno senza indugio consegnate alle competenti autorità militari britanniche. A questo scopo basterà una dichiarazione firmata da un ufficiale superiore britannico e di grado equivalente, attestante che la persona o le persone a cui la dichiarazione si riferisce, appartengono alla categoria di cui al paragrafo 7. La procedura per il trasferimento di tali persone sarà fissata localmente.

c) Il Governo italiano, a richiesta dell'Alto Comando Britannico procederà al fermo, detenzione e, quando vi siano sufficienti prove, a sottoporre a procedimento penale quelle persone ritenute pericolose alla sicurezza delle forze britanniche in Italia. Nell'avanzare tali richieste d'arresto l'Alto Comando Britannico ne comunicherà i motivi.

10. — Le competenti autorità italiane continueranno a fornire quell'assistenza che sarà ritenuta necessaria per le indagini, la raccolta di prove e la comparsa dei testimoni connessi con procedimenti da sottoporsi alla giurisdizione militare britannica.

11. — a) Il Governo italiano, in conformità agli accordi già in vigore, continuerà attraverso la sua organizzazione a esaminare e definire tutti i reclami ad esso trasferiti dalle autorità britanniche per risarcimento di danni e perdite avanzate da persone residenti in Italia, e da società aventi quivi la sede principale dei loro affari, contro i membri delle forze britanniche. Le autorità britanniche in conformità agli esistenti accordi continueranno a trattenere per l'esame e la definizione alcune categorie di tali reclami, fino a quando le forze britanniche saranno ritirate dall'Italia, dopo di che le Autorità militari britanniche cesseranno dall'occuparsi di tali reclami, i quali, quando se ne ravvisi la necessità, potranno tuttavia essere oggetto di trattazione per le vie diplomatiche.

b) In tutti i casi in cui per circostanze verificatesi la proprietà di uno dei governi risulti danneggiata o distrutta, o nei quali uno dei governi potrebbe altrimenti avanzare verso l'altro reclami per casi di morte, perdita o danni (distinti dai reclami dei singoli individui) ciascun governo continuerà a sopportare le proprie perdite e si asterrà dall'avanzare reclami contro l'altro.

12. — Il Governo italiano continuerà a fornire l'ammontare di moneta italiana di cui le Forze britanniche possano abbisognare: il Governo del Regno Unito accrediterà al Governo Italiano il controvalore in sterline di tale moneta, come disposto nell'accordo relativo ai debiti e crediti post-liberazione concluso dai due Governi con uno scambio di lettere in data 17 aprile 1947.

PARTE II

13. — La responsabilità per le zone attualmente sotto il Governo militare alleato passerà al Governo italiano alla data dell'entrata in vigore del Trattato di Pace. Allo scopo di assicurare che il trasferimento di tale responsabilità venga effettuato nel modo più normale ed efficace possibile, l'Alto Comando britannico prenderà gli accordi necessari con le competenti autorità italiane al fine di assicurare che il personale italiano necessario sia tempestivamente posto in grado di rimpiazzare il personale britannico esercitante funzioni di governo militare.

14. — L'Alto Comando britannico ha facoltà, entro il periodo di novanta giorni stabilito per il ritiro delle forze britanniche dall'Italia, di continuare lo svolgimento e l'esaurimento da parte dei tribunali militari dei processi in corso contro chiunque sia accusato di reato commesso anteriormente alla data dell'entrata in vigore del Trattato di Pace, reato contemplato da un qualsiasi proclama od ordinanza già emanata dal governo militare alleato o per suo conto, o previsto dalla legge italiana, se sia stato commesso contro persone, la proprietà o la sicurezza delle forze alleate.

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

14th June, 1947.

Dear Count Sforza,

I am instructed to inform you that by the expression « British forces », which is employed in the letters which we have today exchanged regarding the position of those forces during the period while they remain in Italy after the entry into force of the Peace Treaty, His Majesty's Government in the United Kingdom understand « All forces under the British High Command including persons of non-Italian nationality employed by, in the service of, or following those forces ».

I shall be grateful if you will inform me whether the Italian Government agree with this definition.

Believe me, my dear Count Sforza,
Yours very sincerely,

NOEL CHARLES

Count Carlo SFORZA
Minister for Foreign Affairs (Palazzo Chigi)
ROME

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, 14 giugno 1947.

Caro Sir Noel,

ho ricevuto la Sua lettera in data odierna con la quale Ella mi informa che con l'espressione « British Forces » che è impiegata nelle lettere scambiate oggi relativamente alla situazione di queste forze durante il periodo in cui esse rimarranno in Italia dopo l'entrata in vigore del Trattato di Pace, il Governo di Sua Maestà nel Regno Unito intende tutte le Forze sottoposte all'Alto Comando Britannico, comprese le persone di nazionalità non italiana impiegate dalle Forze britanniche o al servizio o al seguito di dette Forze.

Sono lieto di informarLa che il Governo italiano è d'accordo con tale definizione.

Voglia gradire, caro Sir Noel, i miei più cordiali saluti.

CARLO SFORZA

S. E. Sir NOEL CHARLES Bt. K.C.M.G.; M.C.
Ambasciatore di Sua Maestà Britannica
ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

14th June, 1947.

Dear Count Sforza,

With reference to the letters exchanged between us this day relating to the position of the British forces in Italy during the period while they remain in Italy after the coming into force of the Peace Treaty, I should be glad to know whether the Italian Government agree that the British High Command may, if necessary, continue to hold prisoners od war, surrendered enemy personnel, internees and displaced persons, subject to the same conditions as hitherto.

Believe me, my dear Count Sforza,

Yours very sincerely,

NOEL CHARLES

Count Carlo SFORZA,
Minister for Foreign Affairs (Palazzo Chigi)
ROME

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, 14 giugno 1947.

Caro Sir Noel,

in risposta alle Sue Lettere in data odierna, relative alla posizione delle forze britanniche durante il periodo nel quale esse resteranno in Italia dopo l'entrata in vigore del Trattato di Pace, ho il pregio di informarLa che il Governo Italiano è d'accordo che l'Alto Comando Britannico, se necessario, continui a custodire nelle stesse condizioni sinora, prigionieri di guerra, persone nemiche arrese, internati e D. P.

Voglia gradire, caro Sir Noel, i miei più cordiali saluti.

CARLO SFORZA

S. E. Sir NOEL CHARLES Bt. K.C.M.G.; M.O.
Ambasciatore di Sua Maestà Britannica
ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

14th June, 1947.

Dear Count Sforza,

With reference to Article 12 of the Annex of the letters which we have today exchanged, relating to the position of the British forces in Italy during the period while they remain in Italy after the entry into force of the Peace Treaty, I am instructed to inform you that as from the date of the entry into force of the Peace Treaty the functions hitherto performed by the Allied Financial Agency on behalf of the British forces will be assumed by the Deputy Paymaster in Chief of the British forces in Italy at General Headquarters. The Government of the United Kingdom have accordingly directed me to request that the facilities hitherto accorded to the Allied Financial Agency in the provision of currency for use by the British forces may be extended to the Deputy Paymaster in Chief from the date of the entry into force of the Treaty of Peace.

2. The British military authorities will be grateful if Italian currency may continue to be made available for the British forces in Rome, Padua, Venice, Udine and such other places in Italy as may from time to time be indicated by the Deputy Paymaster in Chief, who will ensure that full particulars of the British officers authorised to withdraw such currency are supplied to the Italian Government or its authorised agent. The Deputy Paymaster in Chief, acting through the Command Paymaster, No. 8 Base Command Pay Office, will give fifteen days notice of monthly requirements of lire to the Italian Government or its authorised agent.

3. The British military authorities have also asked me to seek confirmation that the Banca d'Italia will continue, for the benefit of the British forces, the regulations which are at present in force relating to the redemption of counterfeit notes, exchange of mutilated and fouled notes, destruction of defective notes, etc.

4. I should be grateful if you could inform me whether the Italian Government agree to these proposed arrangements.

Believe me, my dear Count Sforza,

Yours very sincerely,

NOEL CHARLES

Count Carlo SFORZA,
Minister for Foreign Affairs (Palazzo Chigi)
ROME

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, 14 giugno 1947.

Caro Sir Noel,

in relazione alla Sua lettera in data odierna, ed all'art. 12 dell'Allegato alle lettere che ci siamo scambiate oggi, sono lieto di prendere atto che dal giorno in cui il Trattato di Pace entrerà in vigore, le funzioni finora esercitate dall'Agenzia Finanziaria Alleata per conto delle Forze Britanniche verranno assunte dal « Deputy Paymaster in Chief » delle Forze Britanniche in Italia presso il Quartier Generale. Sono lieto altresì di confermarLe che il Governo Italiano è d'accordo:

1° sulla estensione a favore del « Deputy Paymaster in Chief », a partire dalla data dell'entrata in vigore del Trattato di Pace, delle facilitazioni offerte finora alla Agenzia Finanziaria Alleata relativamente alla fornitura di valuta italiana per uso delle Forze britanniche in Italia.

2° sulle disposizioni suggerite nei punti 2 e 3 della Sua lettera, concernenti la modalità con cui tale fornitura avrà luogo, ed il ritiro da parte della Banca d'Italia, a favore delle Forze Britanniche, di banconote false o altrimenti inservibili come mezzo di pagamento.

Gradisca, caro Sir Noel, i miei più cordiali saluti.

CARLO SFORZA

S. E. Sir NOEL CHARLES Bt. K.C.M.G.; M.C.
Ambasciatore di Sua Maestà Britannica
ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1328.

Norme per la effettuazione della Lotteria « Italia ».

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 122;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 460;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'effettuazione della Lotteria « Italia » si svolgerà annualmente a partire dal 1948.

Art. 2.

I proventi, al netto della tassa di bollo, delle spese di organizzazione ed esercizio e dell'ammontare complessivo dei premi sono ripartiti a favore dei seguenti enti, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1) Erario dello Stato . . . . 90 %
2) Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto (già beneficiario della precedente Lotteria « Italia ») . . . . 10 %

Art. 3.

Le norme che regolano la effettuazione della Lotteria « Italia », le modalità di essa, la emissione ed il prezzo dei biglietti, e quanto altro occorra per l'applicazione del presente decreto, saranno emanate con decreto del Capo provvisorio dello Stato, sentito il Consiglio di Stato, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, da registrarsi alla Corte dei conti.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 159. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 novembre 1947, n. 1329.

Modalità di pagamento delle opere ferroviarie in concessione a sollievo della disoccupazione nella Capitale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1946, n. 655;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno, 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto col Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Oltre ai pagamenti previsti dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 1946, n. 552, del Capo provvisorio dello Stato e dall'art. 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1946, n. 655, del Capo provvisorio dello Stato, il Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, potrà corrispondere acconti sulle somme da liquidare per revisione dei prezzi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 146. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 novembre 1947, n. 1330.

Pagamento dei debiti scaduti delle Amministrazioni statali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il pagamento della quota del 30 % dei debiti scaduti delle Amministrazioni dello Stato, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, si effettua in contanti.

Le disposizioni del citato decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, che risultano in contrasto con il disposto di cui al precedente comma sono abrogate.

Art. 2.

L'atto pubblico o la dichiarazione giurata di cui al 2° comma dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, possono essere sostituiti da una dichiarazione in carta legale con firma autenticata da un notaio nel caso di pagamenti d'importo non superiore alle L. 50.000.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 1 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 novembre 1947, n. 1331.

Revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali e all'assegno di caroviveri dei pensionati.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e dei Ministri per il bilancio e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ferma restando l'applicazione dei commi secondo e successivi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, l'importo dell'indennità di carovita, da prendere a base per l'applicazione delle variazioni trimestrali dell'indice del costo dell'alimentazione a norma del primo comma del predetto articolo, è fissato nei riguardi del personale che non fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, nelle seguenti misure mensili lorde:

L. 7280 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;

L. 7644 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

L. 8008 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700 mila abitanti e non più di 799.999;

L. 8736 per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

Nei riguardi del personale celibe o nubile di età inferiore a 30 anni, che non fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a titolo gratuito, totale o parziale, e che conviva con il padre non inabile al lavoro, gli importi predetti sono fissati rispettivamente in lire 5930, L. 6226,50, L. 6523 e L. 7116 mensili lorde.

Art. 2.

L'importo delle quote complementari dell'indennità di carovita istituite con l'art. 2 — quinto e settimo comma — del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, da assumere come base a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, è aumentato di:

L. 400 mensili lorde per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;

L. 420 mensili lorde per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;

L. 440 mensili lorde per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;

L. 480 mensili lorde per il personale con sede normale di servizio nei comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.

L'aumento di cui al precedente comma non spetta al dipendente del cui nucleo familiare faccia parte altra persona che sia provvista di reddito di lavoro subordinato o indipendente di importo superiore a L. 22.000 mensili lorde ovvero di pensione non di guerra (compresi l'assegno di caroviveri od altri assegni analoghi) a carico dello Stato o di altri enti pubblici di importo superiore a L. 22.000 mensili lorde.

L'aumento delle quote complementari previsto dal primo comma del presente articolo spetta tuttavia al dipendente del cui nucleo familiare facciano parte, oltre il dipendente stesso, cinque o più persone, delle quali una soltanto sia provvista di uno dei redditi di lavoro o di una delle pensioni, indicati nel comma precedente, di importo superiore a L. 22.000 mensili lorde.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma del presente articolo si considerano compresi nello stesso nucleo familiare:

i coniugi purchè non separati legalmente;

i parenti e gli affini entro il primo grado che coabitino nella stessa casa; peraltro i figli, compresi i naturali legalmente riconosciuti, gli adottivi e gli affiliati, se celibi o nubili, si considerano appartenenti al nucleo familiare del genitore anche quando, pur non coabitando con questi, abbiano nel comune sede di servizio del medesimo la loro sede normale.

Ai fini del computo del numero dei componenti il gruppo di cinque o più persone di cui al precedente terzo comma si tiene conto, oltre che delle persone indicate nel precedente quarto comma, anche dei figli minori degli appartenenti al nucleo familiare.

Art. 3.

Per ottenere l'aumento previsto dai precedenti articoli 1 e 2 il dipendente deve dichiarare per iscritto che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione indicate negli articoli stessi.

La dichiarazione del dipendente deve essere dal suo superiore diretto accertata corrispondente al vero.

Il dipendente che produca dichiarazione non conforme al vero o reticente incorre, indipendentemente dalle sanzioni disciplinari, nella perdita, per la durata non inferiore a sei mesi, del godimento dell'indennità di carovita comprese le eventuali quote complementari.

Nelle stesse sanzioni incorre il superiore diretto che scientemente attesti la esattezza della dichiarazione non conforme al vero o reticente del suo dipendente.

Art. 4.

Gli assegni personali, pensionabili e non pensionabili, che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti dell'indennità di carovita e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti con il miglioramento di trattamento economico derivante dalla prima applicazione dei precedenti articoli 1 e 2.

Art. 5.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico del bilancio statale, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 6.

L'importo mensile lordo dell'indennità di carovita e relative quote complementari risultante dall'applicazione delle variazioni trimestrali dell'indice del costo dell'alimentazione a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 484, si arrotonda, per eccesso, a lire dieci.

Art. 7.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali ed in genere tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza od a tutela dello Stato o al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonchè le aziende annesse o direttamente dipendenti dalle provincie, dai comuni e dagli altri enti suindicati possono estendere, a carico del proprio bilancio, mediante deliberazione dei competenti organi, al personale dipendente non vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, i miglioramenti dell'indennità di carovita e relative quote complementari stabiliti dai precedenti articoli 1 e 2, salva la facoltà di contenerli in misure inferiori.

Art. 8.

Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni sono elevati:

da lire 42.000 a lire 56.400 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni od assegni privilegiati diretti;

da lire 30.000 a lire 42.000 annue per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

da lire 27.600 a lire 37.200 annue per i titolari di pensioni od assegni indiretti o di riversibilità.

Alle stesse misure sopra indicate sono elevati gli assegni di caroviveri annessi alle pensioni tabellari dei graduati e militari di truppa, previsti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e successive modificazioni, fatta eccezione per i caroviveri annessi alle pensioni tabellari privilegiate dirette dalla terza all'ottava categoria che restano fermi in lire 4800 annue.

Relativamente ai miglioramenti previsti dal primo comma del presente articolo si osserva la norma contenuta nell'art. 12, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

L'assegno di caroviveri temporaneo previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109, è elevato alle misure indicate nel precedente primo comma. I provvedimenti necessari per assicurare la copertura degli oneri derivanti da tale aumento verranno adottati in seguito alle risultanze del primo bilancio tecnico che verrà compilato per ciascuno degli Istituti di previdenza dopo l'entrata in vigore del presente decreto; per intanto si applica il disposto dell'ultimo comma dell'art. 11 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 1109.

Le provincie, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, gli enti parastatali e, in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico possono estendere, mediante deliberazione dei competenti organi, la disposizione contenuta nel precedente primo comma ai titolari di pensioni che gravano sui loro bilanci. E' fatta salva la possibilità di contenere la concessione in misure inferiori a quelle previste dal comma stesso. La predetta facoltà di estensione non riguarda le pensioni e le quote di pensioni a carico degli enti sopra indicati nei casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza di cui al precedente comma.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

La facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo per sovvenzioni in dipendenza dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° ottobre 1947.

I benefici previsti dall'art. 8 sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione od assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 settembre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 8 — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 28 novembre 1947, n. 1332.

Agevolazioni in materia di imposte di ricchezza mobile e di imposte ipotecarie per la emissione di obbligazioni delle società azionarie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, che approva il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;

Visto il regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, riguardante sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette;

Visto il regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1465, relativo all'applicazione della imposta di ricchezza mobile sugli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dalle società per azioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva il testo della legge del registro;

Vista la legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Per gli interessi delle obbligazioni emesse dalle società per azioni e dalle società in accomandita per azioni sottoscritte dopo la data di pubblicazione del presente decreto e fino al 31 dicembre 1949, è ripristinata l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile disposta dall'art. 10 del regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 883, già sospesa col regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1465, convertito nella legge 6 aprile 1935, n. 647.

Art. 2.

Gli atti concernenti la emissione e la estinzione delle obbligazioni emesse in conformità dell'articolo precedente, come pure gli atti di consenso alla iscrizione, riduzione e cancellazione di ipoteche, anche se prestate da terzi, a garanzia delle obbligazioni medesime, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di L. 100 per ogni atto o formalità.

Sono salvi gli emolumenti a favore dei Conservatori dei registri immobiliari ed i diritti e compensi a favore degli Uffici del registro e degli Uffici dei registri immobiliari.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 9 — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° agosto 1947, n. 1333.

Modificazione dell'allegato 1 al regolamento organico del personale civile del Ministero della difesa (Aeronautica) per l'inclusione della laurea in scienze coloniali fra i titoli di studio che consentono l'ammissione ai concorsi della carriera amministrativa di gruppo A.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, che approva il regolamento per gli impiegati civili e per il personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione aeronautica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Per il periodo di cinque anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, il diploma di laurea in scienze coloniali è compreso tra i titoli di studio, previsti dall'allegato 1 al regolamento approvato con regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, occorrenti per la partecipazione ai concorsi nel ruolo dei vice segretari, grado 11°, gruppo A, che saranno eventualmente banditi dall'Amministrazione aeronautica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 144. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 novembre 1947, n. 1334.

Nomina di un membro della Commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui al regio decreto 17 maggio 1946, n. 441.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 17 maggio 1946, n. 441, col quale è stata ricostituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Ritenuta l'opportunità di integrare la nominata Commissione chiamandovi a farne parte, in qualità di membro, il dott. ing. prof. Italo Bertolini, docente del politecnico di Milano ed esperto in materia di funivie;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

Il dott. prof. ing. Italo Bertolini, docente del politecnico di Milano, è chiamato a far parte, in qualità di membro, della Commissione per le funicolari aeree e terrestri di cui al regio decreto 17 maggio 1946, n. 441.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 1947

DE NICOLA

CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1947
Atti del Governo, registro n. 14, *foglio n.* 165. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1947.

Revoca dei decreti 5 agosto 1945 e 14 novembre 1945, con i quali la società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, venne sottoposta a sequestro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, e nominato sequestratario il dottor Antonino Ferraloro che con decreto 14 novembre detto è stato sostituito dal dottor Alvino Stanislao;

Ritenuto che occorre revocare il provvedimento di sequestro, disposto a carico della suindicata azienda, in quanto la medesima è già stata restituita alla società anonima olandese Organon a Oss che ne ha rivendicata la proprietà;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Decreta:

Sono revocati i decreti 5 agosto 1945 e 14 novembre 1945, con i quali la società Degewop Organon a responsabilità limitata, con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro e nominati sequestratari prima il dottor Antonino Ferraloro e successivamente il dott. Alvino Stanislao.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4827)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1947.

Sostituzione del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale del 31 maggio 1946, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza, nella persona del dott. Emilio Piatti;

Vista la lettera in data 16 luglio 1947, con la quale il predetto dott. Piatti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di cui trattasi;

Ritenuto necessario procedere, in conseguenza, alla sostituzione del ripetuto dott. Piatti;

Decreta:

Art. 1.

In sostituzione del dott. Emilio Piatti, è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Piacenza l'avv. Vittorio Minoja.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1947

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
SEGNI

(5062)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 47, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ariano Irpino (Avellino), di un mutuo di L. 2.000.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5004)

Autorizzazione al comune di Pieve Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 3, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pieve Santo Stefano (Arezzo), di un mutuo di L. 330.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5005)

Autorizzazione al comune di Iesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 7 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 75, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Iesi (Ancona), di un mutuo di L. 7.980.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5006)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 17 Interno, foglio n. 388, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Chiaravalle (Ancona), di un mutuo di L. 1.720.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5007)

Autorizzazione al comune di Lastra a Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 25 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 53, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Lastra a Signa (Firenze), di un mutuo di L. 3.560.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5014)

Autorizzazione al comune di Impruneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 13 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 263, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Impruneta (Firenze), di un mutuo di L. 1.360.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5015)

Autorizzazione al comune di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947

Per l'integrazione suppletiva del bilancio 1947, il comune di Bari è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale 10 settembre 1947, n. 2505; importo L. 4.400.000.

(5026)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 34, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cattolica (Forlì), di un mutuo di L. 1.600.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5008)

Autorizzazione al comune di Cerignola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 14 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cerignola (Foggia), di un mutuo di L. 920.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5009)

Autorizzazione al comune di Accadia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 262, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Accadia (Foggia), di un mutuo di L. 580.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5010)

Autorizzazione al comune di Scandicci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 49, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Scandicci (Firenze), di un mutuo di L. 2.198.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5011)

Autorizzazione al comune di Pelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 30 agosto 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 7, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pelago (Firenze), di un mutuo di L. 1.120.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5012)

Autorizzazione al comune di Montaione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 9 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1947, registro n. 18 Interno, foglio n. 33, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montaione (Firenze), di un mutuo di L. 1.160.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5013)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono del Tesoro 5 % - 1950

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 17.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700 ed art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del buono del Tesoro 5% 1950, 2ª emissione, serie 20ª n. 461, di L. 25.000 di capitale nominale, intestato al Ministero dell'aeronautica - Ispettorato di sanità - Roma - annotato di vincolo di destinazione col pagamento degli interessi in Roma.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi otto mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione del nuovo buono al nome del suddetto titolare.

Roma, addì 26 settembre 1947

(4194) p. *Il direttore generale*: CRESTINI

CONCORSI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per esami a sei posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente provvidenze a favore degli invalidi di guerra e successive estensioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, recante provvedimenti a favore del personale ex combattente e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente provvedimenti a favore degli orfani di guerra;

Visti: la legge 25 settembre 1940, n. 1458; il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, ed il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, i quali estendono agli invalidi, agli orfani ed ai reduci della guerra 1940-1943, nonchè agli invalidi, ai reduci ed agli orfani dei caduti per la lotta di liberazione nazionale, le provvidenze già in vigore a riguardo degli invalidi, orfani ed ex combattenti delle altre guerre;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, recante provvidenze a favore dei chiamati alle armi durante il periodo della guerra 1940-1943;

Visti: il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, e la legge 29 giugno 1940, n. 739, che disciplinano le ammissioni di personale femminile agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 5 maggio 1941, n. 370, concernente il riordinamento dei servizi e dei ruoli organici dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, riguardante il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle pubbliche Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva i limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, ed il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (art. 8), riguardanti esenzione dal possesso del requisito del limite massimo di età per l'ammissione del personale statale non di ruolo ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, concernente provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, riguardante il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che reca norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, con il quale vengono stabilite alcune agevolazioni per la documentazione da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 21 novembre 1945, con il quale è stato determinato l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto Ministeriale in data 25 maggio 1942, numero 8121/2030, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1942, al registro n. 9, pagina n. 209, con il quale fu bandito un concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuto che il detto concorso fu indetto per la metà dei posti allora disponibili (ventiquattro), in quanto gli altri dodici posti, in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, erano stati riservati ai chiamati alle armi, per i concorsi da bandire dopo la cessazione della guerra;

Che per l'avvenuta sospensione a tempo indeterminato, di tutti i concorsi già autorizzati ma non espletati ed a seguito degli eventi di carattere bellico verificatisi, il concorso suddetto è stato revocato;

Considerato che, nel frattempo, si sono verificate altre ventidue vacanze nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza, di guisa che i posti disponibili, in tale ruolo, ascendono attualmente a quarantasei, dei quali dodici da riservare ai reduci, ai sensi delle disposizioni vigenti;

Ritenuta la opportunità di applicare la disposizione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 141 del 26 marzo 1946, secondo la quale può essere conferita subito, ai reduci, una metà dei posti per essi accantonati;

Vista la lettera n. 76869/12106 in data 8 novembre 1946, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha autorizzato il bando di taluni concorsi per ricoprire posti vacanti nei ruoli dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 6 (sei) posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo C) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Detto concorso è riservato ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi della guerra di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione.

Altri sei posti restano accantonati per i reduci e verranno ricoperti mediante altro concorso da bandire entro i limiti di tempo previsti dall'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Le domande d'ammissione al concorso debbono essere dirette al Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) e debbono pervenire al Ministero stesso, insieme a tutti i documenti richiesti, non oltre il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda deve essere redatta su carta bollata da L. 32 ed essere firmata dal candidato il quale è tenuto ad indicare,

in essa, il proprio cognome, il nome, la paternità, la data ed il luogo di nascita, nonchè il domicilio cui vanno indirizzate le occorrenti comunicazioni.

Art. 3.

Per partecipare al detto concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso di uno dei diplomi di ammissione al liceo classico o scientifico od al corso superiore dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale, oppure di uno dei titoli equipollenti ai diplomi stessi, conseguiti a norma del vecchio ordinamento scolastico (e cioè licenza dal corso superiore di scuola ginnasiale o di licenza da scuola tecnica o complementare) ovvero il diploma di licenza da una scuola di avviamento professionale.

Art. 4.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

a) uno dei diplomi (in originale od in copia autentica notarile) indicati nell'articolo precedente;

b) estratto dell'atto di nascita (in carta bollata da L. 40) comprovante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto 18 anni e non oltrepassato il 40° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato a 44 anni:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e della lotta di liberazione nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati, o siano in corso di liquidazione, pensioni od assegni privilegiati di guerra, purchè rientrino nelle prime otto categorie di pensione.

Sono perciò esclusi, da tale beneficio, gli invalidi della 9ª e 10ª categoria, ad eccezione di quelli indicati nelle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 875, e nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

2) per gli ex combattenti ed assimilati, i quali risultino decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono perciò esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

Inoltre il limite massimo di 40 anni è aumentato:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno, per ogni figlio vivente alla medesima data.

Tali aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati, purchè complessivamente non superino i 45 anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computabile, agli effetti dei limiti di età, il periodo di tempo indicato all'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta agli aspiranti che sono impiegati di ruolo, in servizio dello Stato, nonchè al personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio comunque espletato, ovvero raggiunga almeno due anni di lodevole servizio prestato con mansioni proprie del ruolo per cui è indetto il concorso;

c) il certificato, in carta bollata da L. 24, di cittadinanza italiana.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia stata debitamente riconosciuta;

d) il certificato, in carta bollata da L. 24, rilasciato dall'autorità competente, che dimostri come l'aspirante abbia il pieno godimento dei diritti politici; ovvero, nel caso d'insufficienza di età, che egli non sia incorso in alcuna delle sanzioni che comportano la perdita dei diritti politici;

e) il certificato, in carta bollata da L. 24, di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio o la sua abituale residenza da almeno un anno; e, nel caso di permanenza minore, anche altro certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha avuto la precedente residenza entro l'anno;

f) il certificato, in carta da bollo da L. 24, d'un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario comunale, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o per la lotta di liberazione nazionale, debbono produrre un certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica di controllo da parte dell'ufficio sanitario delle Ferrovie dello Stato, al fine di accertare se essi risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie del personale d'ordine dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

g) il certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata da L. 60;

h) il documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari, oppure il certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Coloro i quali hanno prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati od assimilati, ad operazioni di guerra, debbono produrre, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, nonchè una dichiarazione integrativa dell'autorità militare, da cui risulti esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

Coloro che sono stati imbarcati su navi mercantili durante la guerra, debbono provare tale circostanza mediante esibizione di apposito documento dell'autorità marittima competente.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati, sono tenuti a provare tale loro qualità mediante il decreto di concessione della relativa pensione, oppure con il certificato mod. 69-*bis*, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o con l'attestazione, da parte della competente rappresentanza provinciale dell'« O.N.I.G. » da cui risultino altresì indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta, al candidato, la qualità di invalido ai fini della di lui iscrizione nei ruoli provinciali (art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312).

Tale attestazione deve essere vidimata dalla sede centrale dell'« O.N.I.G. »

Gli orfani dei caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra, nonchè i rispettivi assimilati, debbono dimostrare la loro qualità, i primi, mediante certificato — in carta bollata da L. 24 — del competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani della guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la presentazione della dichiarazione mod. 69-*bis*, rilasciata, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta bollata da L. 24, del sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

La qualifica di partigiano ex combattente può essere comprovata, in via provvisoria, da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, purchè entro il termine massimo di tempo che verrà stabilito all'uopo, l'interessato provveda a regolarizzare la propria qualifica preferenziale mediante altra attestazione da rilasciarsi dalla competente Commissione, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione o di civile reduce dalla prigionia, deve risultare da attestazione del Comune di residenza, convalidata dal prefetto.

Le anzidette attestazioni debbono essere rese su carta bollata da L. 24 ed essere debitamente legalizzate;

i) lo stato di famiglia, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante ha il suo domicilio; tale certificato non è richiesto ai celibi;

k) la fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Tutti i documenti debbono essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *i*) non sono da ritenere validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza, gli italiani non regnicoli.

Gli aspiranti che sieno impiegati di ruolo in servizio attivo presso un'Amministrazione statale, possono esimersi dal produrre i documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) ed *h*), primo comma, purchè esibiscano una copia dello stato matricolare da rilasciarsi dall'Amministrazione cui appartengono.

I concorrenti non impiegati di ruolo i quali si trovino sotto le armi, hanno facoltà di produrre, in luogo dei certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *h*), primo comma, un certificato

(in carta da bollo da L. 24) del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano.

Art. 5.

Tanto la domanda quanto i documenti sopra indicati, debbono pervenire al Ministero dei trasporti — Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Servizio affari generali e personale) — senza riserve, entro il termine previsto dall'art. 3 del presente decreto, e la domanda non deve contenere alcun riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione, anche se appartenente allo stesso Ministero dei trasporti, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

I candidati i quali, nei termini stabiliti, faranno pervenire, oltre la domanda, documenti non regolari, potranno ugualmente, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere ammessi al concorso con riserva, da parte dell'Amministrazione stessa, di deliberare sulla definitiva ammissione dopo che gli interessati avranno regolarizzato la documentazione entro il termine perentorio che all'uopo potrà essere loro fissato.

Coloro che si trovino sotto le armi o risiedano fuori del territorio nazionale e coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 24 febbraio 1947, n. 60, avranno facoltà di produrre, entro il termine normale, la sola domanda, con l'obbligo di far pervenire i documenti prescritti non oltre il decimo giorno antecedente a quello in cui avranno inizio le prove scritte d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine normale utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere in possesso alla data del presente decreto, salvo quanto è disposto a favore dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1.

L'ammissione può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà pervenire ai concorrenti l'invito a presentarsi agli esami.

Gli esami stessi consteranno di due prove scritte e di una orale; le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale.

Anche la prova orale avrà luogo in Roma, in data che verrà comunicata tempestivamente agli interessati.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame dovranno osservarsi le disposizioni contenute nel capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministro e sarà composta come segue:

un funzionario amministrativo di gruppo *A* dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di grado non inferiore al 5°, presidente;

due funzionari di gruppo *A* dell'Ispettorato generale medesimo, di grado non inferiore al 6°, membri;

due funzionari di gruppo *A* dell'Ispettorato generale, di grado non inferiore al 7°, membri;

un funzionario di gruppo *A* o *B* dell'Ispettorato generale, di grado non inferiore al 9°, segretario.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i candidati i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

La prova orale s'intenderà superata se i candidati otterranno in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somm della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punt ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito degli idonei sarà formata secor do l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva, te nendo presenti, a parità di voti, i diritti preferenziali stabilit dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive mc dificazioni ed integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencat in graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili tenendo però conto dei diritti di precedenza e di preferenz previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso de particolari requisiti stabiliti dalle disposizioni in vigore.

Art. 10.

I concorrenti che supereranno gli esami, ma che eccede ranno il numero dei posti messi a concorso, non acquisteran no alcun diritto a ricoprire i posti che potranno rendersi suc cessivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneament in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrat capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati i ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti pe il grado 13° del personale d'ordine e d'assistenza (gruppo *C*)

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento fos sero invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ri tenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, sa ranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva l facoltà, allo stesso Consiglio di amministrazione, di prorogar l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 12.

Ai vincitori del concorso saranno corrisposti, durante i periodo di prova, un assegno mensile ragguagliato al dodice simo dello stipendio iniziale del grado 13° del personale d'or dine e d'assistenza, e le indennità previste dagli articoli 2 successivi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembr 1945, n. 722.

Art. 13.

Le prove d'esame si svolgeranno in conformità del pro gramma come appresso stabilito:

A) *Prove scritte*:

1) composizione in lingua italiana;

2) soluzione d'un problema di aritmetica elementare ch verrà proposto sugli argomenti seguenti:

le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi decimali e frazionari;

sistema metrico decimale. Numeri complessi;

rapporti e proporzioni numerici. Proporzionalità diretta ed inversa. Regola del tre semplice e del tre composto.

3) la trascrizione del tema di aritmetica servirà come sag gio di calligrafia.

B) *Prova orale*:

1) diritti e doveri dell'impiegato;

2) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e in particolare sull'ordinamento dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

3) nozioni sulla legge e sul regolamento per la contabilità generale dello Stato;

4) nozioni sulla tenuta degli archivi;

5) nozioni elementari di statistica;

6) elementi di storia d'Italia, dal 1821 ai giorni nostri;

7) elementi di geografia d'Europa e particolarment d'Italia.

8) saggio di dattilografia.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 agosto 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1947
Registro n. 5, *foglio n.* 210

(4903)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.